

PROPOSTE DI EMENDAMENTO AL D.L. 20/2023 RECANTE

Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO DELL'ART. 3

VERSIONE ATTUALE

Art. 3 Ingresso e soggiorno al di fuori delle quote

[---omissis---]

«4-bis. Per gli obiettivi di cui al comma 1, il Ministero dellavoro e delle politiche sociali, anche con il concorso di proprie agenzie strumentali e societa' in-house, puo' promuovere la stipuladi accordi di collaborazione e intese tecniche con soggetti pubblici **e privati** operanti nel campo della formazione e dei servizi per il lavoro nei Paesi terzi di interesse per la promozione di percorsi di qualificazione professionale e la selezione dei lavoratori direttamente nei Paesi di origine, che potranno fare ingresso in Italia con le procedure di cui al comma 2-bis.».

[---omissis---]

PROPOSTA DI EMENDAMENTO: *All'art. 3 c.1 lett. "e" sono abrogate le parole " e privati"*

PROPOSTA DI EMENDAMENTO DELL'ART. 8

VERSIONE ATTUALE

Art. 8 Disposizioni penali

[---omissis---]

Fermo quanto disposto dall'articolo 6 del codice penale, sela condotta e' diretta a procurare l'ingresso illegale nel territoriodello Stato, il reato e' punito **secondo la legge italiana** anche quando la morte o le lesioni si verificano al di fuori di tale territorio.».

[---omissis---]

PROPOSTA DI EMENDAMENTO: *All'art. 8 n.6 le parole " ai secondo la legge italiana" sono sostituite dalle seguenti: " ai sensi dell'art.7 c.1 n.1 c.p."*

ULTERIORI OSSERVAZIONI E CONSEGUENTI PROPOSTE DI EMENDAMENTO

1) DI NATURA GIURIDICA

A) POTERE GIURISDIZIONALE DEL PREFETTO

Nutro forti perplessità in ordine alla possibile attribuzione riconosciuta al Prefetto di dichiarare la risoluzione per inadempimento, salvo conferirgli poteri di natura giurisdizionale attualmente inesistenti e che a norma dell'art. 1453 codice civile sono di competenza esclusiva del Giudice. Con l'azione di risoluzione il contraente esercita un diritto potestativo e pertanto la risoluzione è di tipo giudiziale, in quanto esige una pronuncia costituiva del Giudice. D'altro lato è però pur vero che l'aggiudicazione di una commessa pubblica, , anche se definitiva, a norma di quanto stabilito dal Consiglio di Stato (sent. 4514/2020), è "assimilabile a un qualsiasi provvedimento amministrativo ad efficacia durevole, quindi può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato". Pertanto la Prefettura, organo periferico

del Ministero dell'Interno, ha facoltà di revoca . Proporrei dunque il seguente emendamento

PROPOSTA DI EMENDAMENTO DELL'ART. 6

VERSIONE ATTUALE

Art. 6 Misure straordinarie in materia di gestione dei centri per migranti

[---omissis---]

All'atto del subentro del nuovo aggiudicatario, il prefetto **dichiara la risoluzione per inadempimento del contratto, che opera di diritto**, e i commissari nominati ai sensi del comma 1 cessano dalle proprie funzioni. [---omissis---]

PROPOSTA DI EMENDAMENTO: *All'art. 6 n.4 le parole “dichiara la risoluzione per inadempimento del contratto, che opera di diritto” sono sostituite dalle seguenti “ dispone con decreto la revoca del precedente provvedimento di aggiudicazione”*

B) Rischio di violazione dell'art. 8 CEDU

ART. 8 CEDU « 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla **sicurezza nazionale**, alla **pubblica sicurezza**, al **benessere economico del paese**, alla **difesa dell'ordine** e alla **prevenzione dei reati**, alla **protezione della salute e della morale**, o alla **protezione dei diritti e delle libertà altrui**.»

ART. 19 D. Lgs. 286/98

“[---omissis---]

1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradiizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. **Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica.** Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o

sociali con il suo Paese d'origine.” [---omissis---]

La CEDU , norma pattizia ma sottoscritta dall'Italia, all'art. 8 disciplina nel dettaglio i casi in cui uno Stato può derogare al divieto di ingerenza nella vita familiare e li elenca. L'art. 19 del D.lgs. 286/98 richiama una parte di quell'elenco e, nello specifico, le ragioni di sicurezza nazionale, ovvero di ordine e sicurezza pubblica.

L'art. 7 del decreto in corso di conversione prevede di abrogare tout court il terzo e quarto periodo dell'art. 19 D. Lgs. 286/98 che sono applicazione dell'art. 8 CEDU , pertanto la forza del provvedimento sarebbe fallace poiché a seguito di un acceso dibattito , antecedente e successivo il Trattato di Lisbona, la Corte Costituzionale, con sentenza del 12 ottobre 2012, n. 230, ha confermato il rango della CEDU di fonte sub-costituzionale sovraordinata rispetto alla legge costituzionale ai sensi del vigente art. 117 Cost.

Ciò significa che l'esclusione della concessione di un permesso di soggiorno a titolo di protezione speciale per rischio alla vita privata e familiare è contrario alla previsione del più volte citato art. 8 CEDU e la conversione dello stesso comporterebbe numerosi ricorsi ed altrettanto sconfitte dello Stato italiano.

Pertanto dai dati del Ministero risulta che nel 2021 solo il 14% delle domande di protezione internazionale è stato accolto ed all'interno di questo 14% solo una parte afferisce proprio la previsione che si intende abrogare. Pertanto, se si vuole ridurre il ricorso allo strumento della protezione internazionale per rischio alla vita privata e familiare, sarebbe forse più opportuno prevedere un meccanismo di verifica periodica e posteriore al riconoscimento del titolo valutando l'eventuale possibilità di revoca della concessione dello stesso.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO DELL'ART. 7

VERSIONE ATTUALE

Art. 7 Protezione speciale

All'articolo 19, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il terzo e il quarto periodo sono soppressi. Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente.

I permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi del citato articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in motivi di lavoro se ne ricorrono i requisiti di legge.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO: *L'art. 7 è sostituito dal seguente “ Art. 7 Protezione speciale per rischio alla vita privata e familiare*

All'art. 19, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 dopo comma 1.1 è inserito il seguente comma “ 1.1.1 I permessi di soggiorno rilasciati ai sensi del terzo e quarto periodo del comma precedente hanno durata di un anno e ne deve essere chiesto il rinnovo entro i novanta giorni antecedenti la loro scadenza, dando prova della permanenza dei requisiti che hanno comportato il rilascio.

La procedura di rinnovo non potrà superare la naturale scadenza del permesso di cui il rinnovo è chiesto. Successivamente alla comunicazione di nulla osta al rinnovo il richiedente dovrà dimostrare di aver mantenuto i requisiti indicati al momento della presentazione dell'istanza di rinnovo.

Il Prefetto può, con decreto motivato, invitare il titolare del permesso rilasciato ai sensi del comma 1.1 a presentarsi entro sette giorni dalla notifica del decreto, presso gli uffici della prefettura o presso soggetti della pubblica amministrazione dallo stesso delegati affinché il medesimo dimostri il mantenimento dei requisiti. La mancata presentazione o la mancanza di uno o più dei documenti comporterà la revoca immediata del titolo di soggiorno rilasciato, con consegna dell'invito a lasciare il territorio dello Stato italiano entro un termine compreso tra i sette ed i trenta giorni”

2) DI NATURA POLITICA

I protocolli di intesa richiamati all'art. 2 c. 3 sarebbe opportuno siano aggiornati con soggetti diversi da quelli attualmente inseriti o che, quantomeno, siano integrati con nuovi soggetti che possano garantire sinergia con l'azione di Governo .

PROPOSTA DI EMENDAMENTO DELL'ART. 2

VERSIONE ATTUALE

Art. 2 Misure per la semplificazione e accelerazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro

[---omissis---]

3. L'asseverazione di cui al comma 2 non e' comunque richiesta con riferimento alle istanze presentate dalle **organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo di intesa** con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti di cui al comma 1. In tali ipotesi trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1-ter, secondo i termini e le modalita' di cui all'articolo 22, commi 5.0.1 e 6-bis. [---omissis---]

PROPOSTA DI EMENDAMENTO: *All'art.2 n.1 lett. c dopo la parola “sottoscritto” sono aggiunte le seguenti parole “ , in data non antecedente al sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge di conversione , ”*